



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEZIONE ACQUISTI E CONTRATTI

Prot. n. come da segnatura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RDO MePA n. 3308452 Lotto 2 Toner rigenerati - Fornitura annuale di cartucce toner e a getto d'inchiostro rigenerati, per le stampanti degli uffici della DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta — Fornitore ERREBIAN SPA – Proroga termine contratto.

CIG 9487567BF5

PREMESSO che in data 21/4/2023 è stato stipulato un contratto per la fornitura annuale di toner rigenerati per gli uffici della DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, acquisito al protocollo con il n. 13944/RU, con la società ERREBIAN S.P.A, con sede legale a Pomezia (RM), via dell'Informatica n. 8, C.F./P.IVA 08397890586, a seguito di R.D.O. MePA n. 3308452, per l'importo complessivo di Euro 13.677,15 (tredicimilaseicentosestantasette/15) oltre IVA;

CONSIDERATO che:

- in data odierna il suddetto contratto risulta ancora capiente, non essendo stati ancora effettuati parte degli ordini di fornitura rientranti nel fabbisogno rilevato in fase di predisposizione degli atti di gara;
- l'importo ordinato risulta essere pari a Euro 7.864,84 IVA esclusa, quindi inferiore a quanto inizialmente previsto;
- il quantitativo posto a base di gara è puramente indicativo e non vincolante per i successivi ordini della Stazione appaltante e rispondente al fabbisogno espresso dalle Strutture della Direzione per un anno;
- i prezzi pattuiti nel contratto in oggetto risultano ancora competitivi;
- il contratto in argomento prevede un'opzione di proroga;

DATO atto che la ditta fornitrice ERREBIAN SPA ha comunicato la disponibilità alla proroga del contratto in essere per sei mesi ai prezzi inizialmente pattuiti;

VALUTATE positivamente le forniture fino ad ora effettuate da ERREBIAN SPA, rispondenti a quanto previsto nel contratto e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società mediante acquisizione del DURC (certificato-INAIL_42160298);

VERIFICATO altresì che non risultano annotazioni riservate a carico della suddetta ditta nel casellario dell'ANAC;

ACQUISITA dal fornitore la dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la permanenza dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO di stabilire che:

- il contratto stipulato fra le parti per la fornitura di toner rigenerati verrà prorogato di sei mesi alle medesime condizioni di cui al contratto prot. n. 13944/RU del 21/4/2023;
- l'importo contrattuale ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, senza alcun minimo garantito e senza che la società aggiudicataria abbia null'altro a pretendere;
- in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto d'integrità o di successivo accertamento del venir meno dei requisiti generali prescritti dagli artt. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023, il contratto sarà risolto da questa Stazione appaltante, con pagamento del corrispettivo solo per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

IL DIRIGENTE DETERMINA

ARTICOLO 1

Per i motivi indicati in premessa, si autorizza la proroga del contratto prot. n. 13944/RU del 21/4/2023 con la società ERREBIAN S.P.A, con sede legale a Pomezia (RM), via dell'Informatica n. 8, C.F./P.IVA 08397890586, per la fornitura annuale di cartucce toner e a getto d'inchiostro rigenerate, per le stampanti degli uffici della DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.

Viene stabilito, in particolare, che la fornitura sia prorogata alle stesse condizioni del contratto in essere, per la durata di sei mesi a decorrere dalla scadenza del 20/4/2024 e, se antecedente, fino ad esaurimento dell'importo contrattuale.

Tale importo ha la funzione di individuare il limite massimo delle prestazioni e ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, senza alcun minimo garantito e senza che la società aggiudicataria abbia null'altro a pretendere.

ARTICOLO 2

In caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel Patto di Integrità o di successivo accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti agli artt. n. 94 e n. 95 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

ARTICOLO 3

La spesa sarà imputata sulla Voce di contro FD03100020 "Materiale di consumo", codice articolo C01.0004.0003 "toner per stampante" e ripartita sui centri di costo dei singoli Uffici beneficiari degli ordini di fornitura.

ARTICOLO 4

Sarà inviata apposita comunicazione all'Operatore economico affidatario della fornitura.

ARTICOLO 5

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Affari Generali dott. Davide Aimar.

Ciascuno dei Dirigenti degli Uffici interessati, per la parte di propria competenza, opererà come Direttore dell'esecuzione.

Genova, come da segnatura

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Dott. Davide Aimar
Documento firmato digitalmente

Capo Sezione: Fabio Buscemi
Funzionario istruttore: Michela Maggiani